CAMERA DEI DEPUTATI N. 1624

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

SPAGNOLLI, FORMICA, MORLINO, PELIZZO, BISORI, GIRAUDO, SCARDACCIONE, MORANDI, DAL FALCO

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 giugno 1969 *(Stampato n. 442)*

Modifica dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 giugno 1969

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'ultimo capoverso dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, è così modificato:

« Il presidente ed i commissari durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Alle elezioni il Consiglio comunale provvede nei trenta giorni successivi a quello in cui, dopo l'insediamento, sono stati eletti il sindaco e la Giunta, e sempre che le relative deliberazioni siano divenute esecutive.

La Commissione amministratrice decade dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo Consiglio comunale a seguito di elezioni ».

ART. 2.

Le Commissioni amministratrici di aziende municipalizzate scadenti entro il 31 dicembre 1969 saranno rinnovate, successivamente a detta data, relativamente ai comuni nei quali entro il corrente anno venga a maturare il quinquennio dei Consigli comunali.